



**BAKOM** Bundesamt für Kommunikation  
**OFCOM** Office fédéral de la communication  
**UFCOM** Ufficio federale delle comunicazioni  
**UFCOM** Uffici federal da comunicaziun

**CTE INTERNATIONAL SRL**  
 Signor Stefano Peterlini  
 Via R. Sevardi, 7  
 I 42010 Mancasale (RE)  
 Italia

Bienne, 22.08.2002

Collaboratore/trice :  
 Pierre Corfu

N. di tel. :  
 +41 (0)32 327 5622

Nostro riferimento :  
 1000075472

Numero di registrazione :  
 10748

## Notifica di un impianto di radiocomunicazione

Gentili signore, egregi signori,

in seguito alla notifica effettuata a nome di

**CTE INTERNATIONAL SRL**  
 Via R. Sevardi, 7  
 42010 Mancasale (RE)  
 Italia

In data 25.07.2002 e relativa al seguente impianto di radiocomunicazione :

**Marca : ALAN**

**Typo : ALAN 78 PLUS MULTI**

**Fabbricante : CTE INTERNATIONAL SRL, Mancasale, I**

**Utilizzo previsto : CB AM-FM**

**Caratteristiche tecniche :**

<i>Frequenza :</i>	<i>Minima</i>	<i>Massima</i>
receive	26.9650 MHz	27.4050 MHz
transmit	26.9650 MHz	27.4050 MHz

Nella Svizzera sono soltanto autorizzato di avere: 40 ch 4W FM o 40 ch 1W AM.

<i>Potenza :</i>	<i>Minima</i>	<i>Massima</i>
radiated		4.0000 W

<i>Ampiezza di banda necessaria :</i>	10 kHz
<i>Spaziatura tra i canali :</i>	10 kHz
<i>Tipo di modulazione :</i>	7K0A3E, 7K0F3E
<i>Tipo d'antenna :</i>	External
<i>Rapporto ciclico di emissione :</i>	<10%
<i>Tipo di traffico :</i>	simplex

L'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) constata che le caratteristiche radio comunicate soddisfano le prescrizioni nazionali.

**L'impianto può dunque essere offerto e immesso in commercio.**

**La notifica è valida per gli impianti di radiocomunicazioni immessi in commercio nei seguenti paesi: Svizzera e il principato del Liechtenstein.**

Vi facciamo tuttavia notare quanto segue :

1. La notifica è valida per tutti gli impianti di radiocomunicazione appartenenti all'autore della notifica stessa, a condizione che siano identici a quello notificato. Di conseguenza, la validità della notifica si limita a questi impianti. Tuttavia, questo non conferisce all'autore un diritto d'esclusiva, chiunque può commercializzare questo impianto senza procurarselo presso l'autore della prima notifica, ma deve procedere a un'altra notifica prima di offrire o immettere in commercio detto impianto.
2. La notifica di un impianto di radiocomunicazione è una procedura indipendente dalla dichiarazione di conformità di tale impianto.
3. Ogni impianto di radiocomunicazione offerto e immesso in commercio deve essere accompagnato da una dichiarazione di conformità alle esigenze fondamentali (art. 10 OIT<sup>1</sup>).
4. Inoltre, l'impianto deve essere accompagnato da informazioni sull'uso cui esso è destinato, comprese le eventuali restrizioni d'utilizzo. Le informazioni destinate all'utente devono essere redatte nelle 3 lingue ufficiali della Svizzera (art. 11 OIT<sup>1</sup>).

<sup>1</sup> Ordinanza del 14 giugno 2002 sugli impianti di telecomunicazione (OIT; RS 784.101.2)

Le informazioni che accompagnano gli impianti di radiocomunicazione devono indicare :

- a) almeno sull'imballaggio, che l'impianto può essere esercitato in Svizzera.
- b) nelle istruzioni per l'uso, o sull'imballaggio o sull'impianto, che l'esercizio di quest'ultimo sottostà, se del caso, a restrizioni, a una concessione o ad un'autorizzazione. Gli impianti di radiocomunicazione per i quali esistono restrizioni d'utilizzazione devono tra l'altro recare il seguente identificatore :



Tasse amministrative (fattura allegata)

Conformemente all'articolo 36 capoverso 1 dell'ordinanza del 22 dicembre 1997 del DATEC<sup>2</sup> sulle tasse amministrative nel settore delle telecomunicazioni, l'Ufficio federale riscuote una tassa amministrativa presso l'autore della notifica pari a :

**CHF 150.00**

Vi ringraziamo per l'attenzione che accorderete alla presente e rimaniamo a Vostra disposizione per ulteriori informazioni

Distinti saluti

**Ufficio federale delle comunicazioni**  
Sezione impianti

Gerhard Käser  
Caposezione

**Allegato:** - Fattura

---

<sup>2</sup> Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni